



**Comune di Bagnolo Piemonte  
Provincia di Cuneo**

**Regolamento per la disciplina della tassa sui  
rifiuti - TARI**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_.\_\_.2023**

## Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento .....	3
Articolo 2 – Natura della tassa sui rifiuti .....	3
Articolo 3 – Definizione di rifiuto .....	3
Articolo 4 – Presupposto della tassa sui rifiuti .....	4
Articolo 5 – Decorrenza dell’obbligazione .....	5
Articolo 6 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti .....	5
Articolo 7 – Soggetti passivi della tassa sui rifiuti.....	6
Articolo 8 – Base imponibile delle tassa sui rifiuti .....	6
Articolo 9 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti.....	7
Articolo 10 – Istituzioni scolastiche statali .....	8
Articolo 11 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche .....	9
Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio.....	9
Articolo 13 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso .....	10
Articolo 14 – Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio .....	10
Articolo 15 – Agevolazione per l’avvio al riciclo dei rifiuti urbani .....	10
Articolo 16 – La possibilità del ricorso al mercato.....	11
Articolo 17 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni .....	11
Articolo 18 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera .....	11
Articolo 19 – Tributo provinciale .....	12
Articolo 20 – Dichiarazione della tassa sui rifiuti .....	12
Articolo 21 – Versamento della tassa sui rifiuti .....	13
Articolo 22 – Scadenza del versamento .....	14
Articolo 23 – Arrotondamento.....	14
Articolo 24 – Importi minimi .....	14
Articolo 25 – Funzionario responsabile .....	14
Articolo 26 – Poteri istruttori .....	14
Articolo 27 – Accertamenti.....	14
Articolo 28 – Sanzioni ed interessi .....	15
Articolo 29 – Riscossione coattiva.....	15
Articolo 30 – Rimborsi .....	15
Articolo 31 – Contenzioso tributario .....	16
Articolo 32 – Disposizioni finali .....	16
Allegato A – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti .....	17

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Bagnolo Piemonte, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

## **Articolo 2**

### **Natura della tassa sui rifiuti**

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 3**

### **Definizione di rifiuto**

1. I rifiuti sono definiti e trattati secondo quanto previsto nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) **«rifiuto»**: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) **«rifiuti urbani»**: ai sensi dell'art. 183, lett. b-ter, del d.lgs. n. 152/2006:
    1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
    2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. n. 152/2006;
    3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
    4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
    5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
    6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

I rifiuti urbani non includono, ai sensi della lett. b-sexies dell'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione fermo restando quanto previsto al punto 2 della presente definizione.

- c) **«rifiuti speciali»**: ai sensi dell'art. 184, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 sono:
  1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152/2006;
  3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
  4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
  5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
  6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006; i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i

- fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
7. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani di cui all'art. 183, lett. b-ter del d.lgs. n. 152/2006;
  8. i veicoli fuori uso.
- d) «**rifiuto organico**»: ai sensi dell'art. 183, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

#### **Articolo 4**

##### **Presupposto della tassa sui rifiuti**

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come, a titolo indicativo e non esaustivo, tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
  - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La tassa rifiuti non si applica a:
  - a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e di arredi e/o attrezzature, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Rimangono soggetti a tariffazione i locali coperti anche se privi di allacci ai pubblici servizi in quanto pertinenze di utenze principali salvo prova contraria documentata da parte dell'utenza che il locale risulti chiuso e non utilizzato;
  - b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi e di arredi e/o attrezzature, purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
  - c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, licenze, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, purché effettivamente non utilizzate e limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.
  - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
4. L'esclusione dal pagamento della Tassa, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione o certificata a seguito di attività di verifica del Comune, e comunque direttamente rilevabile da elementi oggettivi e supportata da idonea documentazione.
5. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro delle dotazioni per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tassa fuori dal caso di cui all'art.12 ;
6. La TARI si applica alle attività agricole per connessione ai sensi dell'art. 2135 c.c. limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani per le attività simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti a quelle individuate all'Allegato L-quinquies della parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassazione o provenienti da aree escluse dalla tassazione ai sensi del presente articolo, si applica la TARI a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 28

8. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

9. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

10. Salvo quanto espressamente previsto nel presente regolamento, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione.

## **Articolo 5**

### **Decorrenza dell'obbligazione**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio della detenzione o del possesso.

2. Nella ipotesi di presentazione della dichiarazione nel termine previsto dal successivo articolo 20 del presente regolamento, la cessazione dell'obbligazione tributaria decorre dal giorno di effettiva cessazione della detenzione o del possesso; in mancanza, la stessa decorre dalla data di presentazione della predetta dichiarazione.

3. Nella ipotesi di presentazione della dichiarazione nel termine previsto dal successivo articolo 20 del presente regolamento, la variazione dell'obbligazione tributaria che comporta una riduzione della tassa decorre dal giorno di effettiva variazione; in mancanza, la stessa decorre dalla data di presentazione della predetta dichiarazione. La variazione dell'obbligazione tributaria che comporta un aumento della tassa decorre in ogni caso dal giorno di effettiva variazione.

## **Articolo 6**

### **Soggetto attivo della tassa sui rifiuti**

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

## **Articolo 7**

### **Soggetti passivi della tassa sui rifiuti**

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

## **Articolo 8**

### **Base imponibile della tassa sui rifiuti**

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il

rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende alla porzione di superficie dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali; resta fermo l'assoggettamento alla tassa delle restanti porzioni superfici e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle superfici produttive di rifiuti urbani.

Nell'interpretazione fornita dal MiTe nella circolare n. 37259 del 12/04/2021 si legge "le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile". Aderendo a tale interpretazione, il tributo sarà applicato limitatamente alle superfici destinate ad uffici (da inquadrare nella specifica categoria), mense, refettori, corridoi, spogliatoi, servizi igienici.

8. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Attività	% di abbattimento di superficie
Carrozzerie – officine meccaniche/ autoservizi/distrib.carburanti	50
Fabbricazione parti ed accessori per autoveicoli	40
Lavanderie	10
Studi medici	5
Carpenterie metalliche e lavorazione ferro	50
Falegnamerie/Segherie/Laboratori restauro mobili	40
Attività aree scoperte lavorazione pietra	70
Attività aree scoperte nel campo dell'edilizia	70
Attività aree scoperte vendita al pubblico	50
Attività aree scoperte carrozzerie – officine meccaniche	50
Attività aree scoperte fabbricazione parti ed accessori autoveicoli	40
Attività aree scoperte carpenterie metalliche e lavorazione ferro	50
Attività aree scoperte falegnamerie/segherie/laboratori restauro mobili	40

9. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 sono calcolate a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni.

## **Articolo 9**

### **Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti**

1.La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta

dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. La ripartizione territoriale per lo svolgimento del servizio di raccolta, è stabilita dal vigente regolamento per la Gestione dei rifiuti solidi urbani.

4. Il Consiglio Comunale provvede annualmente, entro il 30 aprile, alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto secondo la disciplina dettata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini di cui ai periodi precedenti, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nei termini suddetti, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Le tariffe sono articolare per categorie di utenze come riportate nell'allegato A del presente regolamento.

7. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato A del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato A del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

10. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

11. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

## **Articolo 10**

### **Istituti scolastici statali**

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

2. Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario.



## **Articolo 11**

### **Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali con decorrenza dal verificarsi dell'evento; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.

2. Per le utenze domestiche a disposizione condotte da soggetti sia residenti che non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume, come numero degli occupanti n. 2 componenti, salvo diversa comunicazione degli utenti, ad eccezione del nucleo familiare composto da un componente come risultante dall'Anagrafe Comunale, per i cittadini residenti in Bagnolo Piemonte. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica o giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

3. La tariffa, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, si applica in misura ridotta del 30 per cento per l'abitazione già occupata da anziani che abbiano spostato la residenza in casa di riposo a condizione che la stessa non sia locata.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità immobiliare.

## **Articolo 12**

### **Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio**

1. Per le utenze domestiche ubicate all'interno del perimetro di raccolta porta a porta, individuato come Zona A, e quelle ubicate fuori dal perimetro di raccolta del porta a porta, all'interno della Zona C ma ad una distanza inferiore ai 300 mt dai punti di raccolta, in ragione della miglior qualità del servizio fornito, non sono previsti abbattimenti della tassa.

2. Per le utenze domestiche ubicate all'interno del perimetro di raccolta porta a porta, individuato come Zona B e quelle ubicate fuori dal perimetro di raccolta del porta a porta, all'interno della Zona C ma ad una distanza compresa tra i 301mt e i 1499 mt dai punti di raccolta, in ragione, rispettivamente, della minore frequenza dei passaggi settimanali e della maggior distanza dai punti di conferimento è previsto un abbattimento della tassa del 20 per cento, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile.

3. Per le utenze domestiche ubicate fuori dal perimetro di raccolta porta a porta, individuato come Zona C, e distanti oltre 1500 mt dal punto di conferimento dei rifiuti è applicata una riduzione del 60 per cento, sia per la parte fissa che per quella variabile.

4. La suddivisione delle utenze domestiche, indicate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è individuata nelle Zone A e B per raccolta domiciliare e Zona C per raccolta stradale, come da planimetria Allegato 1 ed elenco toponomastico Allegato 2, del presente regolamento.

5. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

6. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

### **Articolo 13**

#### **Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso**

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 66,66 per cento per una ed una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

### **Articolo 14**

#### **Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio**

1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato, previo autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 10 per cento.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito presentazione di istanza di parte dal contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio tributi e ha valore dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza stessa.

3. Con la presentazione della predetta istanza, di cui al comma precedente, il contribuente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

### **Articolo 15**

#### **Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani**

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. La riduzione percentuale della tariffa, da applicare alla sola quota variabile della stessa, viene riconosciuta in base all'effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, ad esclusione degli imballaggi secondari e terziari, rispetto alla produzione potenziale di rifiuti prodotti, determinata in base "ai coefficienti potenziali di produzione Kg/mq annui" minimi desunti per analogia dalla Tabella 4a di cui al D.P.R. 158/1999, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\text{Quantità di rifiuti avviati al riciclo} \times 100}{\text{metri quadrati} \times \text{Kd.}}$$

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione riconosciuta ai sensi del comma precedente, non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) della quota variabile della tariffa.

3. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività deve presentare al Comune idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviata al riciclo nell'anno solare precedente. La documentazione di cui al periodo precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del contribuente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA e codice fiscale;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA e codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

## **Articolo 16**

### **La possibilità del ricorso al mercato**

1. Le utenze non domestiche scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero di ricorrere al mercato per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti per un periodo non inferiore a due anni. La scelta del ricorso al mercato è ammessa esclusivamente in ipotesi di conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico.

2. La scelta di cui al comma 1 deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le utenze non domestiche che iniziano l'occupazione o la detenzione dopo le date di cui ai periodi precedenti, la scelta deve essere comunicata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio successivo. I termini riportati nel presente comma sono da considerarsi perentori. In caso di mancato rispetto di detti termini, anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, si intende che l'utenza non domestica ha scelto di rimanere nel servizio pubblico e non è riconosciuta l'agevolazione di cui al successivo comma 5. Gli stessi termini previsti dal presente comma valgono nella ipotesi di rientro nel servizio pubblico dopo il ricorso al mercato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve riportare le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità dei rifiuti urbani che, anche in ragione della produzione storica, si stima di produrre e di avviare al recupero per l'anno di riferimento della stessa.

4. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività deve presentare al Comune idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviata al recupero nell'anno solare precedente. La documentazione di cui al periodo precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi del contribuente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA e codice fiscale;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA e codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

5. Per le utenze non domestiche che scelgono il ricorso al mercato e dimostrano l'avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti è applicata la riduzione del 100 per cento della parte variabile della tariffa.

6. L'agevolazione di cui al comma 5 è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

## **Articolo 17**

### **Cumulo di riduzioni ed agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate. È fatta salva la riduzione per il compostaggio domestico di cui al presente regolamento.

## **Articolo 18**

### **Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera**

1. Fermo quanto previsto dal comma 838 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria afferente la componente di occupazione temporanea di suolo pubblico.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

## **Articolo 19**

### **Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa sui rifiuti.

3. Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia la misura del tributo è fissata al 5 per cento.

4. La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

## **Articolo 20**

### **Dichiarazione della tassa sui rifiuti**

1. I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione per ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo relativa all'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, ed alla sussistenza, il modificarsi o la cessazione delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

2. La dichiarazione deve essere presentata :

- per le utenze domestiche : dall'intestatario della scheda di famiglia per i residenti, o dall'occupante a qualsiasi titolo per i non residenti;

- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività ivi svolta;

- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati dal soggetto che gestisce i servizi comuni ;

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi adempiono, l'obbligo di dichiarazione deve essere ottemperato dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da un coobbligato ha effetto anche per gli altri.

3. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento utilizzando gli appositi modelli messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste.

4. Nel caso in cui la dichiarazione di cessazione sia presentata in ritardo, si considera come valida la data di presentazione salvo che, per la stessa utenza, l'obbligo tributario sia già stato assolto da altro contribuente; in tale caso la cessazione può essere disposta d'ufficio.

5. In caso di mancata dichiarazione di cessazione, entro il termine previsto, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato il

possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo sia stato assolto dal subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

6. Salvo diversa espressa previsione, la dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 3.

8. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

9. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

10. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

## **Articolo 21**

### **Versamento della tassa sui rifiuti**

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, a mezzo PagoPA ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo dovuto e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti : la prima al 16 giugno e la seconda al 16 dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare della rata scadente prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento è determinata in misura complessivamente pari al 50% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo.
4. Gli importi dovuti per ciascuna delle rate di cui al precedente comma 2 possono essere ulteriormente rateizzati nelle seguenti ipotesi:
  - a) contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) qualora l'importo addebitato superi del 30 per cento il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi 2 anni.
5. In ogni caso l'importo della singola rata di cui al precedente comma 4 non può essere inferiore ad euro 100,00.
6. La richiesta di ulteriore rateizzazione di cui al precedente comma 4 deve essere presentata dal contribuente entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso di pagamento.

## **Articolo 22**

### **Scadenza del versamento**

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

**Articolo 23**  
**Arrotondamento**

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo. In ipotesi di utilizzo del modello F24 il predetto arrotondamento si applica con riferimento a ciascuna riga.

**Articolo 24**  
**Importi minimi**

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

**Articolo 25**  
**Funzionario responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

**Articolo 26**  
**Poteri istruttori**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

**Articolo 27**  
**Accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, con le modalità previste dalla legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

## **Articolo 28**

### **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 26, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

8. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

9. Si rinvia al "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" per l'applicazione delle sanzioni dovute all'inosservanza delle disposizioni in materia di rifiuti, in esso contenute.

## **Articolo 29**

### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono rimosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

## **Articolo 30**

### **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Qualora le verifiche eseguite a seguito di una richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore del contribuente, il Comune restituisce l'importo erroneamente addebitato e versato, senza ulteriori richieste da parte del contribuente, attraverso:

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva a 120 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta scritta di rettifica.

4. Nella ipotesi di importo da restituire inferiore ad euro 50,00, l'accredito è effettuato nel primo documento di riscossione utile.

#### **Articolo 31**

##### **Contenzioso tributario**

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

#### **Articolo 32**

##### **Disposizioni finali**

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.



## ALLEGATO A) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

- 2.1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi d
- 2.3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 2.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 2.6 Esposizioni, autosaloni
- 2.7 Alberghi con ristorante
- 2.8 Alberghi senza ristorante, residence, B&B, affittacamere
- 2.9 Case di cura e di riposo
- 2.10 Ospedale
- 2.11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 2.12 Banche e istituti di credito
- 2.13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie
- 2.14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza
- 2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti etc.
- 2.16 Banchi di mercato beni durevoli
- 2.17 Attività artigianali tipo botteghe parrucchiere
- 2.18 Attività artigianali tipo botteghe falegname, id
- 2.19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 2.20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense
- 2.24 Bar, caffè, pasticceria
- 2.25 Supermercato, pane e pasta, macelleria salumi e formaggi
- 2.26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizza al taglio
- 2.29 Banchi di mercato generi alimentari
- 2.30 Discoteche, night.club